

compiuta, coi documenti relativi, e le sue proposte.

Le deliberazioni relative alla rescissione dei contratti d'impiego debbono essere approvate almeno dalla metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Capo IV

Contratto di assicurazione

Art. 13°

Il contratto di assicurazione prescritto dall'art. 10 della legge non può avere scadenza oltre il 65° anno di età, salvo quanto è disposto nell'art. 55 dello Statuto.

Art. 14°

In applicazione delle disposizioni dell'art. 55 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione determina all'inizio di ogni biennio le condizioni speciali di tariffa alle quali saranno assunti dall'Istituto i contratti di assicurazione stipulati dagli impiegati amministrativi e tecnici.

Il costo di polizza è fissato in una lira, qualunque sia l'importo dell'assicurazione.